



PNRR
PER L'ECONOMIA
CIRCOLARE

MISSIONE 2

RIVOLUZIONE VERDE E TRANSIZIONE ECOLOGICA

COMPONENTE 1 | MISURA 1

*MIGLIORARE LA CAPACITÀ DI GESTIONE EFFICIENTE E
SOSTENIBILE DEI RIFIUTI E IL PARADIGMA DELL'ECONOMIA
CIRCOLARE [M2C1M1]*

AVVISI

- **INVESTIMENTO 1.1 - REALIZZAZIONE NUOVI IMPIANTI DI GESTIONE RIFIUTI E AMMODERNAMENTO DI IMPIANTI ESISTENTI**
- **INVESTIMENTO 1.2 - PROGETTI "FARO" DI ECONOMIA CIRCOLARE**

DOMANDE FREQUENTI

DOCUMENTO AGGIORNATO AL 10/02/2022

Indice

Premessa	3
FAQ Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti	4
Soggetti Destinatari	4
Operatività EGATO	5
Oggetto Proposta	5
Proprietà pubblica degli impianti e società “in house”	6
Delega	6
Spese ammissibili e termini di ammissibilità	7
Numero di Proposte presentabili	8
Criteri di Valutazione della Proposta	8
Procedure di Infrazione	9
FAQ Investimento 1.2 - Progetti “faro” di economia circolare	10
Oggetto Proposta	10
Art. 47 GBER	10
Investimento Analogo	10
Contributo Max Erogabile	11
Cumulo	12
Destinatari	12
Numero di Proposte presentabili	13
Rete di imprese	14
Spese Ammissibili e termini di ammissibilità	15
Zone assistite	16
Piano Finanziario	17
FAQ Utilizzo della piattaforma on line per la presentazione delle proposte	18
Per entrambi gli Investimenti (1.1 e 1.2)	18
Per Investimento 1.2	19

Premessa

Il set di domande e risposte di cui al presente documento è stato elaborato dall'Help Desk attivato dal MiTE ai sensi dell'art. 8 degli Avvisi, individuando una serie di "temi frequenti" estratti tra le domande pervenute all'indirizzo e-mail MiTEeconomicircolarePNRR@invitalia.it.

Le domande sono aggregate, per tema, nelle seguenti categorie:

- FAQ Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti;
- FAQ Investimento 1.2 - Progetti "faro" di economia circolare;
- FAQ Utilizzo della piattaforma on line per la presentazione delle proposte.

Il presente documento è redatto ai soli fini esplicativi e divulgativi. I potenziali proponenti che hanno sottoposto quesiti all'Help Desk dovranno, in ogni caso, far riferimento alle risposte fornite negli appositi documenti pubblicati periodicamente dal MiTE sulla pagina web <https://www.mite.gov.it/pagina/pnrr-pubblicazione-decreti-economia-circolare> e all'interno della sezione PNRR presente sul sito web istituzionale del Ministero.

FAQ Investimento 1.1 - Realizzazione nuovi impianti di gestione rifiuti e ammodernamento di impianti esistenti

Soggetti Destinatari

FAQ	Risposte
<p>Al momento della presentazione della proposta, i soggetti richiedenti devono essere titolari di affidamenti pubblici?</p>	<p>Gli EGATO devono aver affidato il servizio per il quale concorrono, altrimenti non rivestono la qualifica di EGATO Operativo. Tale titolarità non deve essere riferita ad un qualunque affidamento pubblico, ma alla gestione di un impianto/attività analogo a quello oggetto dell'Avviso. Per i Comuni, Soggetti destinatari nel caso di assenza di EGATO Operativo, tale requisito non è richiesto.</p>
<p>Le forme associative, quali ad esempio i consorzi ai sensi dell'articolo 31 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, che sono proprietarie di impianti di trattamento/riciclo di rifiuti urbani, possono essere considerate soggetti destinatari e quindi partecipare al bando?</p>	<p>Se i consorzi ricadono nella definizione di EGATO Operativo, sono soggetti destinatari in quanto tali. Altrimenti rappresentano una delle Forme associative previste dall'art. 1 lett. h), se costituiti alla data di presentazione delle Proposte per l'espletamento dei servizi di cui all'Avviso per il quale si concorre.</p>
<p>Un EGATO operativo nell'ambito del Servizio Idrico Integrato può essere considerato soggetto destinatario della Linea di intervento 1.1.C?</p>	<p>Sì, se riveste tutte le caratteristiche di cui all'art. 1, lett. f) dell'Avviso.</p>
<p>Nel caso di EGATO non operativo, se un Consorzio di Comuni (art. 114 TUEL Dlgs 267/2000) che si occupa di gestione dei rifiuti urbani partecipa all'avviso, un Comune consorziato può presentare una proposta individualmente nell'ambito dello stesso avviso o, eventualmente, di altre Linee di intervento?</p>	<p>In assenza di un EGATO Operativo, ai sensi dell'articolo 4, co. 5 di ciascun Avviso, i Soggetti destinatari sono i Comuni che possono concorre singolarmente o attraverso una delle Forme associative di cui all'art. 1, lett. h). L'eventuale presentazione della Proposta da parte di una Forma Associativa tra Comuni preclude ai singoli Comuni appartenenti a detta Forma Associativa di presentare Proposte in forma autonoma per il medesimo Avviso. Ad esempio, nel caso prospettato, qualora il Consorzio di Comuni partecipi alla Linea d'Intervento A, i singoli Comuni consorziati non potranno partecipare alla medesima Linea d'Intervento, ma potranno partecipare in forma autonoma nell'ambito degli altri Avvisi, qualora il Consorzio di Comuni non partecipi agli stessi.</p>

FAQ	Risposte
Qual è il termine previsto per la costituzione della forma associativa tra comuni (ex art.4 c.1 degli Avvisi) per partecipare agli avvisi?	In base a quanto stabilito dall'art. 1, lett. h), dell'Avviso, le Forme associative tra comuni devono risultare costituite, per l'espletamento dei servizi di cui all'Avviso stesso, entro la data di presentazione delle Proposte.

Operatività EGATO

FAQ	Risposte
Nel caso in cui l'EGATO abbia affidato il servizio solo per alcuni comuni ricadenti nel relativo Ambito Territoriale Ottimale, può essere in ogni caso considerato operativo in riferimento a tutti i comuni dell'ATO?	Sì. L'art. 1, lettera f) dell'Avviso definisce, infatti, "operativo" l'EGATO che abbia affidato il servizio oggetto dell'Avviso medesimo per l'ATO o porzioni dello stesso.
Nel caso in cui l'EGATO abbia affidato solo uno o alcuni segmenti di servizio, può essere qualificato come "EGATO operativo" e quindi come soggetto destinatario dell'Avviso?	L'EGATO che abbia affidato solo uno o alcuni segmenti di servizio può essere qualificato come "operativo" ai sensi dell'art. 1 lett. f) dell'Avviso in riferimento a detti segmenti di servizio. Ad esempio, fermo restando il singolo caso di specie, se un EGATO ha affidato la gestione degli impianti di trattamento, ma non il servizio di raccolta differenziata e la gestione delle relative strutture, può essere considerato operativo per i servizi di cui alle Linee di intervento 1.1.B e 1.1.C, ma non per la Linea di intervento 1.1.A.

Oggetto Proposta

FAQ	Risposta
L'attività [omissis], pur non eventualmente ricompresa nell'elenco di attività finanziabili di cui all'art. 5 dell'Avviso, è ammissibile?	L'elenco di cui all'art. 5 è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo delle attività finanziabili. In generale, non è possibile fare una valutazione in astratto ed ex-ante dell'ammissibilità. Tale giudizio spetterà alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 che terrà presente, tra l'altro, la coerenza dell'oggetto della proposta con gli obiettivi perseguiti e specificati dall'avviso e ai quali si consiglia di far riferimento. Restano fermi i divieti di cui all'Avviso.

Proprietà pubblica degli impianti e società “in house”

FAQ	Risposta
<p>Con riferimento alla “proprietà pubblica” di beni mobili e immobili di cui all’art. 4, comma 10, degli Avvisi, in risposta a diverse richieste di chiarimento è stato precisato che la proprietà di detti beni in capo a società in-house providing del soggetto destinatario non può qualificarsi come proprietà pubblica.</p> <p>Dal momento che il servizio di gestione dei rifiuti urbani in alcune regioni è caratterizzato dalla presenza di numerosi impianti di proprietà di società in-house providing agli EGATO funzionali al sistema, si segnala che tale risposta rischia di produrre l’effetto di non consentire la presentazione della maggior parte delle domande relative all’ammodernamento di impianti, con particolare riferimento a quelli ricadenti nelle linee di intervento B e C, pregiudicando la possibilità di accedere alle risorse PNRR da parte degli enti di tali regioni.</p> <p>Ciò premesso, si chiede di chiarire ulteriormente tale aspetto.</p>	<p>Ferma restando la previsione in base alla quale “<i>i beni mobili e immobili, materiali ed immateriali, e le opere, previsti per l’attuazione degli interventi proposti ed oggetto del presente Avviso, dovranno necessariamente rimanere di proprietà pubblica</i>”, si precisa quanto segue:</p> <ul style="list-style-type: none"> • le progettualità inerenti alla realizzazione ex novo di un bene, pur se effettuata nell’ambito di un’ulteriore opera esistente di proprietà di un soggetto di diritto privato, possono essere ammesse a finanziamento, purché detto bene abbia una c.d. “autonomia funzionale” che ne consenta l’iscrizione in bilancio da parte di una entità pubblica; • per quanto concerne le progettualità inerenti a interventi di ammodernamento di impianti esistenti, allo stato, di proprietà di un soggetto di diritto privato (pur se nella forma di società in house), si consiglia di inserire, nella sezione “descrizione della proposta” presente in piattaforma, tutte le informazioni utili a dimostrare che detto intervento sia iscrivibile in bilancio da parte di una entità pubblica. <p>Spetterà alla Commissione di cui all’art. 12, la cui insindacabilità di giudizio resta, in ogni caso, ferma e impregiudicata richiedere eventuali ulteriori informazioni o documentazione a dimostrazione e verifica di quanto dichiarato.</p>

Delega

FAQ	Risposta
<p>Nel caso in cui l’EGATO non sia operativo, i Comuni, soggetti destinatari ai sensi dell’art. 4 comma 2, possono delegare la predisposizione e presentazione della proposta all’Ente di Governo dell’ATO medesimo?</p>	<p>No. Le deleghe sono quelle previste dall’Avviso, con particolare riferimento all’articolo 4. co. 6 e 7.</p>
<p>Nel caso di più comuni che decidano di delegare il gestore del servizio gestione rifiuti alla presentazione della proposta, devono presentare un’unica delega o tante deleghe quanti sono i comuni?</p>	<p>La forma della delega è libera purché redatta in nome e per conto del Soggetto Destinatario. La stessa può essere stipulata sia da ciascun comune sia da tutti contemporaneamente.</p>
<p>Il Soggetto Destinatario può delegare più gestori per l’elaborazione di una proposta?</p>	<p>No. La delega deve essere esercitata nei confronti di un unico soggetto.</p>

FAQ	Risposta
<p>Il Soggetto delegato diventa beneficiario del finanziamento?</p>	<p>No. La delega di cui all'art. 4 lett. b) dell'avviso è meramente finalizzata alla presentazione della proposta. Il Delegante è Soggetto Destinatario, beneficiario delle risorse e responsabile di queste ultime nei confronti del MiTE.</p> <p>La possibilità di delegare il Soggetto gestore è stata prevista al fine di permettere al Proponente di avvalersi del know-how del gestore incaricato ai fini della predisposizione e presentazione della Proposta.</p>

Spese ammissibili e termini di ammissibilità

FAQ	Risposta
<p>In riferimento all'Investimento 1.1, il fine istituzionale e non commerciale delle attività svolte dagli Enti Pubblici comporta l'esclusione delle stesse attività dal campo di applicazione dell'IVA e, pertanto, anche l'IVA sugli acquisti diventa indetraibile e, quindi, un costo. Ciò premesso, si chiede se verranno finanziati anche i costi relativi all'IVA indetraibile.</p>	<p>Relativamente agli Avvisi riguardanti la misura "M2C1.1 – Investimento 1.1", si precisa che l'imposta sul valore aggiunto (IVA), realmente e definitivamente sostenuta dal destinatario, è rimborsabile solo se non recuperabile, nel rispetto della normativa nazionale di riferimento. A tal fine, in sede di rendicontazione, al Destinatario sarà richiesto di esibire specifica dichiarazione sostitutiva, attestante la propria posizione rispetto alla detraibilità dell'IVA. Con successivi atti saranno pubblicate ulteriori modalità operative di rendicontazione delle spese sostenute ai sensi dell'art. 14 comma 3 degli Avvisi.</p>
<p>Quali sono le spese ammissibili? E qual è il limite di ammissibilità?</p>	<p>Ferma ogni decisione in merito all'ammissibilità e valutazione della proposta in capo alla Commissione di cui all'art. 12 dell'Avviso, le tipologie di spese ammissibili e non ammissibili sono quelle di cui agli elenchi presenti nell'Allegato 2 degli Avvisi che ne precisa, altresì, gli eventuali limiti di ammissibilità espressi in termini percentuali rispetto all'importo complessivo degli investimenti ammissibili per ciascuna Proposta.</p>
<p>Sono ammissibili i progetti che, alla data di presentazione della domanda, risultino già avviati? In questo caso, c'è una data a partire dalla quale i costi sono ritenuti ammissibili?</p>	<p>In base alle indicazioni ricevute dalla Ragioneria Generale dello Stato, per l'Investimento 1.1, sono ammissibili proposte per investimenti avviati a partire dal 1° febbraio 2020.</p>

FAQ	Risposta
In riferimento al limite stabilito alla lettera f) dell'Allegato 2 dell'Avviso, è necessario che la proposta sia ammissibile nel suo complesso oppure si devono considerare non finanziabili tutti i singoli beni di valore inferiore ad € 500,00, escludendo così dispositivi il cui utilizzo impatta direttamente sul miglioramento della gestione dei rifiuti urbani?	Non sono ammissibili singoli beni di importo inferiore a 500 euro, al netto dell'IVA. Qualora, nell'ambito della medesima fornitura, siano previsti più beni, nel loro complesso, funzionali e necessari per la realizzazione dell'investimento di valore unitario inferiore al predetto importo, gli stessi sono da considerarsi ammissibili, purché riferibili a un'unica fattura di importo non inferiore a 500 euro, al netto dell'IVA.

Numero di Proposte presentabili

FAQ	Risposta
La presentazione di una proposta in una linea di intervento preclude la possibilità di presentare ulteriori proposte in altre linee di intervento?	No. I destinatari, in forma singola o associata, possono presentare proposte per ciascuna Linea di intervento, fermo restando il rispetto dei limiti di cui all'articolo 4, per la partecipazione nell'ambito di ciascun Avviso. Ad esempio, un Comune di popolazione inferiore ai 60mila abitanti che presenta una proposta sulla Linea 1.1.A, può, in teoria, presentare altrettante proposte su ciascuna delle altre due linee.
Qual è il numero massimo di domande presentabili da un EGATO Operativo per singola linea di intervento?	Gli Avvisi non prevedono limiti al numero di proposte presentabili da parte di EGATO Operativi.

Criteri di Valutazione della Proposta

FAQ	Risposta
In relazione all'Allegato 1, Criteri di Valutazione della Proposta, per la Linea A criterio A2 popolazione, se l'EGATO non è operativo e quindi la proposta viene presentata direttamente da un Comune, il dato relativo alla popolazione interessata dall'intervento e il dato del totale della popolazione residente fanno riferimento entrambi al territorio comunale?	Sì. Nel caso indicato, la formula di cui al criterio A2 si applica come segue: <ul style="list-style-type: none"> • $P_{servita}$ = popolazione interessata dall'intervento. • $P_{residente}$ = popolazione residente nel territorio comunale.

FAQ	Risposta
<p>In relazione all'Allegato 1, Criteri di Valutazione della Proposta, per la Linea B e la Linea C, nei rispettivi criteri di valutazione B2 e C2 popolazione, B3 e C3 quantità trattate, B4 e C4 deficit impiantistico: se l'EGATO non è operativo e la proposta viene presentata direttamente da un Comune, i dati relativi a popolazione e quantità trattate fanno riferimento entrambi al territorio comunale?</p>	<p>No. Il denominatore della formula di cui al criterio, fa, in questo caso, riferimento alla popolazione e alla quantità dell'ATO di appartenenza. In particolare, $P_{non\ servita} =$ popolazione, non già servita da impianti di trattamento funzionanti e analoghi all'impianto oggetto dell'Intervento, residente nell'ambito territoriale ottimale.</p>
<p>Dove è possibile reperire i dati sulla quantità di rifiuti, trattati o prodotti, per il calcolo dei criteri di valutazione?</p>	<p>Si consiglia di verificare le fonti ufficiali del territorio di riferimento (es.: uffici regionali o degli enti d'ambito), i documenti di pianificazione (Piano regionale di gestione rifiuti, piano d'ambito) o fonti ufficiali di rilevanza nazionale (CONAI, ISPRA, ecc.).</p>

Procedure di Infrazione

FAQ	Risposta
<p>Nei territori non interessati da discariche abusive oggetto di procedure di infrazione comunitaria, come sarà applicato il criterio di valutazione "risoluzione delle infrazioni"?</p>	<p>Gli Avvisi discendenti dai DM 396 e 397 sono stati strutturati in attuazione di Misure preordinate dal PNRR finalizzate a raggiungere specifici target e milestone dettati dall'Unione Europea. Tra questi la riduzione delle discariche abusive oggetto della procedura di infrazione NIF 2003/2077 da 33 a 7 (ossia una riduzione almeno dell'80 %). Il Proponente dovrà descrivere in che modo l'intervento per il quale si richiede un contributo concorre all'eventuale raggiungimento della finalità oggetto del quesito, precisando che il contributo alla riduzione delle infrazioni UE può avere una efficacia anche indiretta.</p>

FAQ Investimento 1.2 - Progetti “faro” di economia circolare

Oggetto Proposta

FAQ	Risposta
L'attività [omissis], pur non eventualmente ricompresa nell'elenco di attività finanziabili di cui all'art. 5 dell'Avviso, è ammissibile?	L'elenco di cui all'art. 5 è a titolo meramente esemplificativo e non esaustivo delle attività finanziabili. In generale, non è possibile fare una valutazione in astratto ed ex-ante dell'ammissibilità. Tale giudizio spetterà alla Commissione di valutazione di cui all'art. 12 che terrà presente, tra l'altro, la coerenza dell'oggetto della proposta con gli obiettivi perseguiti e specificati dall'avviso e ai quali si consiglia di far riferimento. Restano fermi i divieti di cui all'Avviso.

Art. 47 GBER

FAQ	Risposta
Il punto V dell'Allegato 1 al DM 397 del 28/09/2021, evidenzia che “gli interventi devono rispettare le condizioni di cui all'articolo 47, paragrafi da 1 a 6 del Regolamento (UE) n. 651/2014 GBER, come modificato dal Regolamento 2021/1237, nella misura in cui sono finalizzati alla gestione dei rifiuti prodotti da altre imprese”. Ponendo il caso di un'impresa che proponga un programma di investimenti finalizzato alla gestione dei rifiuti derivanti, del tutto o in parte, dal proprio ciclo produttivo, senza acquisire rifiuti da altre imprese, il programma è finanziabile?	Fermo restando che le Proposte presentate a valere sulla Misura di investimento M2C 1.2 soggiacciono interamente alla disciplina dell'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, si precisa che ai sensi del par. 2 dell'articolo in commento il caso proposto non è finanziabile poiché “gli aiuti agli investimenti sono concessi per il riciclaggio e il riutilizzo dei rifiuti prodotti da altre imprese”.

Investimento Analogo

FAQ	Risposta
Cosa si intenda per investimento analogo?	In generale, l'investimento proposto deve essere confrontato con un investimento di analoga capacità, relativo ad un processo tradizionale, che verrebbe realizzato in assenza di aiuto. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014, i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o

FAQ	Risposta
	<p>riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Quindi il proponente deve:</p> <ul style="list-style-type: none"> • quantificare l'investimento che intende realizzare, ossia un investimento che va oltre lo stato dell'arte. Per stato dell'arte si intende un processo in cui il riutilizzo di un rifiuto nella produzione di un prodotto finale è prassi corrente ai fini della redditività economica. Ove possibile, il concetto di «stato dell'arte» va interpretato dal punto di vista della tecnologia e del mercato interno dell'Unione. • quantificare un investimento di analoga capacità relativo ad un processo tradizionale. Per processo tradizionale si intende un processo normalmente utilizzato nel settore del riciclaggio (corrispondente a quello che è lo stato dell'arte). • la differenza tra questi due investimenti rappresenta il costo di investimento supplementare, ossia il costo ammissibile.
<p>Se la proposta presenta un grado di innovatività tale che non vi sia un omologo processo tradizionale di riciclaggio di quel determinato stream di rifiuti, di fatto non è possibile calcolare il costo supplementare. Come si determina, in tal caso, l'investimento analogo?</p>	<p>I costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti. Pertanto, nell'esempio proposto l'investimento deve essere confrontato con un investimento di analoga capacità, relativo ad un processo tradizionale, che verrebbe realizzato in assenza di aiuto.</p>

Contributo Max Erogabile

FAQ	Risposta
<p>Esistono un valore minimo e massimo di investimento che deve essere rispettato e un valore minimo e massimo di contributo richiedibile?</p>	<p>L'Avviso non prevede un limite minimo e massimo di spesa, né un importo massimo concedibile. Resta inteso che, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 1, lettera s), del Regolamento GBER 651/2014 e ss.mm.ii., lo stesso Regolamento non si applica agli aiuti di importo pari o superiore a 15 milioni di euro per impresa e per progetto di investimento.</p>

Cumulo

FAQ	Risposta
Le misure sono cumulabili con gli incentivi Industria 4.0?	<p>Con riferimento al quesito proposto si rimanda a quanto previsto dall'art. 8 del Reg UE 651/2014 e ai chiarimenti forniti dal MEF, in relazione ai concetti di doppio finanziamento e di cumulo delle misure agevolative, nella Circolare 33/2021 consultabile al seguente link https://www.rgs.mef.gov.it/VERSIONE-1/circolari/2021/circolare_n_33_2021/.</p> <p>Al riguardo, si segnala che gli aiuti concessi possono essere cumulati:</p> <ul style="list-style-type: none">• con altri aiuti di Stato, anche «de minimis», nei limiti di quanto previsto dall'articolo 8 del Regolamento GBER 651/2014;• con altre agevolazioni che non costituiscono aiuto di Stato, fino a concorrenza del 100% del costo dell'investimento, comunque nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni attuative delle misure di non aiuto alle quali si intende fare riferimento.
Ai fini della quantificazione dell'aiuto concedibile il Ministero terrà conto di eventuali altri aiuti già percepiti dal proponente per altri progetti a valere sul quadro temporaneo e sul regolamento de minimis?	<p>Si conferma che gli aiuti relativi alla linea di investimento 1.2 non verranno concessi a valere sul Quadro temporaneo e sul Regolamento De minimis. Gli aiuti in questione verranno concessi ai sensi dell'articolo 47 del Regolamento GBER 651/2014 il quale non prevede un determinato plafond a cui fare riferimento.</p>

Destinatari

FAQ	Risposta
È possibile avere l'elenco completo dei codici Ateco ammissibili?	<p>Ai fini dell'individuazione dei Soggetti Destinatari, si rimanda integralmente all'articolo 4 dell'Avviso. Si specifica che il codice ATECO non è un requisito discriminante ai sensi dell'Avviso.</p>

FAQ	Risposta
<p>Tra i soggetti destinatari di cui all'articolo 4, comma 1, sono citate anche le attività di trasporto. Si tratta di attività di trasporto di rifiuti o più genericamente trasporto merci?</p>	<p>La disposizione di cui al comma 1 dell'art. 2195 del codice civile non ha alcun carattere definitorio, ma sostanzialmente esaurisce, ai numeri 1 e 2, l'ambito della nozione di imprenditore (di cui all'art. 2082) mediante la previsione delle imprese industriali e, rispettivamente, di quelle commerciali in senso stretto, sicché le successive previsioni, contenute nei numeri 3, 4 e 5, sono mere specificazioni — motivate dall'importanza dei rispettivi settori economici — delle categorie generali delineate dai primi due punti.</p> <p>Dunque, nella categoria 3 è da ritenersi ricompreso sia il trasporto di rifiuti sia il trasporto merci.</p> <p>Restano fermi, in ogni caso, i requisiti richiesti all'articolo 4, co. 2 dell'Avviso.</p>
<p>È ammissibile una proposta presentata da un'impresa individuale in regime di contabilità semplificata?</p>	<p>No. Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 4, comma 2, lettera c) dell'Avviso, alla data di presentazione della Proposta, i Soggetti Destinatari devono trovarsi in regime di contabilità ordinaria e disporre di almeno due bilanci approvati e depositati ovvero, per le imprese individuali e le società di persone, disporre di almeno due dichiarazioni dei redditi presentate.</p>
<p>Una società a partecipazione pubblica può essere considerata un soggetto destinatario?</p>	<p>L'art. 4 dell'Avviso individua le imprese, come ivi definite, quali Soggetti Destinatari. Tra queste, fermi restando vincoli e prescrizioni di cui agli Avvisi, possono essere ricomprese anche le aziende a totale o parziale partecipazione pubblica.</p>

Numero di Proposte presentabili

FAQ	Risposta
<p>Una stessa impresa può presentare proposte su più Linee di intervento?</p>	<p>L'art. 9 comma 3 dell'Avviso in oggetto dispone che ciascun Soggetto Destinatario, sia in forma singola che associata, potrà presentare una sola Proposta come definita dall'art. 1 lett. p). Nulla osta alla presentazione di proposte su più Linee di Intervento, fermo restando il rispetto delle condizioni e dei limiti previsti dal GBER.</p>
<p>Una società (soggetto destinatario) può presentare più progetti di intervento per ammodernare gli impianti presenti e per realizzarne di nuovi nella stessa unità locale?</p>	<p>Ai sensi dell'articolo 5, comma 3, dell'Avviso, le Proposte potranno avere ad oggetto un Intervento o un Intervento Integrato Complesso. L'art. 1, lett. j), dell'Avviso definisce l'Intervento Integrato Complesso come "insieme di interventi tra loro integrati (ad esempio, ecodistretti).</p>

Rete di imprese

FAQ	Risposta
<p>Due o più entità legali separate e distinte, ma appartenenti alla stessa capogruppo, possono presentare in forma autonoma diverse proposte nell'ambito della stessa linea d'intervento?</p>	<p>L'articolo 4, comma 5, preclude la presentazione di proposte ai singoli soggetti che aderiscono ad una rete di imprese o altra forma di collaborazione che abbia, a sua volta, presentato una proposta. Qualora non vi siano proposte presentate dall'aggregazione delle imprese, tale preclusione non sussiste.</p>
<p>Nel caso di costituzione di una "Rete Soggetto" dotata di una propria autonomia giuridica, con quali dati vanno compilati le sezioni relative ai dati economico/patrimoniali/finanziari e alla dimensione d'impresa? Inoltre, non avendo il nuovo soggetto bilanci approvati, si devono allegare quelli delle imprese che fanno parte del nuovo soggetto?</p>	<p>Nel caso di costituzione di una "Rete Soggetto", nella sezione "valutazione del soggetto proponente" devono essere inseriti i valori medi delle imprese componenti la rete, ponderati secondo la percentuale di partecipazione di ciascuna impresa alla realizzazione della Proposta, come indicato nella Relazione di Accompagnamento al Piano Finanziario. L'impresa Capofila di tale rete dovrà compilare con i propri dati (fra cui la dimensione di impresa) la scheda anagrafica; i medesimi dati anagrafici per le altre imprese componenti dovranno essere riportati nella relazione di accompagnamento al Piano finanziario. Si rimanda al Fac-simile della Relazione di accompagnamento previsto in appendice al manuale utente. Nella sezione "allegati", come richiesto dalla stessa Piattaforma in caso di compilazione di proposta come Rete di imprese, dovranno essere caricati gli ultimi due bilanci approvati e depositati di tutte le imprese che compongono la Rete.</p>
<p>Si ponga il caso in cui più aziende si uniscano per creare una qualsiasi forma contrattuale di collaborazione (Rete di impresa, ATI, ATS, Accordo di partenariato) nella quale solo una delle aziende (capofila) sostenga spese considerate ammissibili, mentre le altre aziende sosterranno spese non ammissibili per attività comunque necessarie e funzionali alla realizzazione dell'intervento. Tali imprese possono comunque presentare la domanda come Rete di imprese?</p>	<p>Ribadendo che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità del Soggetto Destinatario in quanto tale valutazione verrà effettuata, secondo le modalità previste dall'Avviso, dalla Commissione che sarà istituita ai sensi dell'articolo 12 del medesimo, si precisa che affinché si possa configurare quanto previsto dall'art 4 comma 4 degli avvisi è necessario che i potenziali operatori economici proponenti in forma aggregata partecipino congiuntamente alla realizzazione dell'intervento oggetto della Proposta presentata. Tale partecipazione si configura anche nel caso in cui le spese sostenute da uno o più operatori della Rete non rientrino tra quelle ammissibili. Fermo quanto sopra, al quesito si risponde, pertanto, affermativamente.</p>

Spese Ammissibili e termini di ammissibilità

FAQ	Risposta
<p>Quali sono le spese ammissibili?</p>	<p>Fermo restando quanto previsto all'articolo 47, comma 7 del Regolamento GBER 651/2014 e ss.mm.ii., ovvero che "i costi ammissibili corrispondono ai costi d'investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti", le spese ammissibili sono definite nell'allegato 2 dell'Avviso le quali, per essere effettivamente ammissibili, devono essere relative a costi di investimento e, come tali, capitalizzate.</p> <p>A titolo esemplificativo, sono da considerarsi spese non ammissibili i costi del personale coinvolto nelle attività progettuali e i costi per bonifica di terreni.</p>
<p>I costi ammissibili corrispondono ai costi totali dell'investimento oppure "ai costi d'investimento supplementari rispetto a un processo tradizionale di attività di riutilizzo e di riciclaggio di analoga capacità che verrebbe realizzato in assenza di aiuti"?</p>	<p>In riferimento ai costi ammissibili, fermo restando quanto previsto all'articolo 47, par. 7 del Regolamento UE 651/2014 e ss.mm.ii., si rammenta che tali costi sono definiti nell'allegato 2 dell'Avviso: per essere effettivamente ammissibili, essi devono essere relativi a costi di investimento e, come tali, capitalizzabili.</p> <p>Inoltre, sempre ai sensi del sopracitato par. 7, il proponente deve fornire, oltre alla quantificazione dell'investimento "tradizionale" (che verrebbe realizzato in assenza di aiuti) e dei relativi costi di investimento supplementari necessari per realizzare un investimento che conduca ad attività di riciclaggio o riutilizzo rispetto a un processo tradizionale, anche una descrizione dettagliata dei due investimenti. Per ulteriori dettagli, si rimanda al Fac-simile della Relazione di Accompagnamento al Piano Finanziario presente in appendice al Manuale Utente.</p>
<p>È ammissibile un intervento rispetto al quale il proponente abbia già sostenuto delle spese prima della presentazione della domanda?</p>	<p>Ai sensi di quanto previsto dall'articolo 6, comma 2, del Regolamento GBER 651/2014 e s.m.i, i lavori relativi al progetto di investimento non devono essere già avviati alla data di presentazione della domanda di agevolazione. Inoltre, ai sensi di quanto previsto dall'articolo 2, punto 23 del medesimo regolamento, per "avvio dei lavori" si intende "la</p>

FAQ	Risposta
	<p><i>data di inizio dei lavori di costruzione relativi all'investimento oppure la data del primo impegno giuridicamente vincolante ad ordinare attrezzature o di qualsiasi altro impegno che renda irreversibile l'investimento, a seconda di quale condizione si verifichi prima. L'acquisto di terreno e i lavori preparatori quali la richiesta di permessi o la realizzazione di studi di fattibilità non sono considerati come avvio dei lavori. In caso di acquisizioni, per «avvio dei lavori» si intende il momento di acquisizione degli attivi direttamente collegati allo stabilimento acquisito».</i></p> <p>Pertanto, al netto delle spese relative ad attività che non costituiscono avvio dei lavori, le spese ammissibili definite nell'allegato 2 dell'Avviso, per essere effettivamente ammissibili, devono essere sostenute dopo la presentazione della domanda di agevolazione.</p>
<p>Con Particolare riferimento all'istituto della Finanza di Progetto, in considerazione del fatto che l'art. 180.6 del d.lgs. 50/2016 prevede che il contributo pubblico non sia superiore al 49%, si chiede se questa prescrizione sia compatibile con quanto previsto dalle Linee d'intervento B e C in cui viene prospettata la possibilità di finanziamento fino al 100% dei costi ammissibili?</p>	<p>Premesso che non è possibile effettuare, in relazione a casi specifici, una valutazione preventiva in merito all'ammissibilità della Proposta in quanto ogni progetto presenta delle caratteristiche peculiari e condizioni di partenza differenti, si conferma la possibilità del ricorso al partenariato pubblico privato mediante finanza di progetto per la realizzazione degli interventi finanziabili nell'ambito del presente Avviso, fermo restando il raggiungimento dell'equilibrio economico finanziario e il rispetto dei limiti del contributo pubblico previsti dall'articolo 180, comma 6, del D.Lgs. 50/2016 rispetto al costo complessivo dell'investimento.</p> <p>Le due soglie sono, pertanto, compatibili, nella misura in cui i costi finanziati attraverso l'Avviso in oggetto ricadano all'interno della soglia (49% dell'operazione di PPP) fissata dall'art. 180, comma 6, del D.Lgs. 50/2016</p>

Zone assistite

FAQ	Risposta
<p>Per quanto riguarda le maggiorazioni di intensità di aiuto previste per le zone assistite, il Ministero farà riferimento alla Carta degli aiuti a finalità regionale per l'Italia valida per il periodo 1° gennaio 2022 - 31 dicembre 2027 o alla precedente carta valida per il periodo 2014-2021?</p>	<p>Le c.d. zone assistite sono designate nella "Carta degli aiuti a finalità regionale" approvata in applicazione dell'art. 107, paragrafo 3, lettere a) e c), del trattato. Per il periodo 1° gennaio 2022 – 31 dicembre 2027 le aree approvate dalla Commissione sono consultabili al seguente link: https://ec.europa.eu/commission/presscorner/detail/it/IP_21_6467</p>

FAQ	Risposta
	Sarà cura del Ministero della Transizione Ecologica valutare, sulla base della carta degli aiuti vigente alla data della concessione dell'aiuto, la permanenza del diritto alle maggiorazioni dell'intensità del contributo legate alla localizzazione dell'intervento, fermo restando che l'importo del contributo richiesto non potrà subire variazione in aumento. In assenza di una completa identificazione di tutte le zone, il Ministero della transizione ecologica si riserva di non applicare le maggiorazioni dell'intensità del contributo legate alla localizzazione dell'intervento.

Piano Finanziario

FAQ	Risposta
Nei progetti contenuti nella linea di investimento 1.2 si chiede di allegare un Piano Finanziario con relativa relazione di accompagnamento. Quale dev'essere il format di rappresentazione del Piano Finanziario?	Non è prevista la pubblicazione di format di Piano Finanziario. Questo dovrà essere coerente con quanto indicato nel Piano Finanziario sintetico e nella Relazione di accompagnamento al Piano finanziario. All'interno del Manuale Utente fornito per la compilazione delle proposte è presente uno schema di Relazione di accompagnamento al piano finanziario.

FAQ Utilizzo della piattaforma on line per la presentazione delle proposte

Per entrambi gli Investimenti (1.1 e 1.2)

FAQ	Risposta
Il soggetto proponente deve necessariamente indicare nel form alla voce "luogo/luoghi" un terreno di cui è proprietario?	Nella sezione dedicata al/ai luogo /luoghi dove sorgerà/sorgeranno l'intervento/gli interventi oggetto della proposta, è necessario indicare il soggetto proprietario del terreno. Tale soggetto, a seconda dei casi, potrebbe non coincidere con il Soggetto Destinatario.
Cosa succede se nel form luoghi indico un sito di attuazione dell'intervento, ma poi per qualche motivo non posso realizzarlo in quel sito?	La variazione del luogo di realizzazione dell'intervento successivamente all'assegnazione del finanziamento sembrerebbe configurare una modifica sostanziale e in quanto tale non ammissibile, fermo restando che sarà rimessa in ogni caso all'Amministrazione Titolare la valutazione in merito all'ammissibilità o meno della variazione nel caso di specie
Sono un soggetto delegato alla compilazione di una proposta. Alcuni allegati sono richiesti in formato "pdf.p7m". Deve sottoscriverli chi presenta la Proposta?	Deve sottoscriverli il legale rappresentante del soggetto proponente
Quale soggetto bisogna indicare nella sezione "Referente"?	Non esistono indicazioni particolari sul punto. Si tenga tuttavia presente che il referente può essere contattato per importanti richieste di informazioni relative alla proposta anche ai fini del soccorso istruttorio
Ho inviato la Proposta ma non ho utilizzato i format di DSAN perché non erano ancora stati pubblicati. Cosa succede?	Qualora il RUP non richieda integrazioni documentali, la documentazione presentata in sede di candidatura è da ritenersi sufficiente ed esaustiva a condurre la valutazione della proposta.

Per Investimento 1.2

FAQ	Risposta
Rappresento una rete di imprese. Come devo compilare la sezione "valutazione del soggetto proponente"? Quali valori devo inserire?	In caso di Rete di imprese o altra forma contrattuale di collaborazione fra imprese, nella sezione "valutazione del soggetto proponente" devono essere inseriti i valori medi delle imprese componenti, ponderati secondo la percentuale di partecipazione di ciascuna impresa alla realizzazione della Proposta, come indicato nella Relazione di Accompagnamento al Piano Finanziario.
Sto compilando una Proposta per l'investimento 1.2. come Rete di imprese. Quale IBAN devo indicare nel form di domanda, nella sezione "Richiesta contributo"?	Quello della Capofila, per qualsiasi tipo di aggregazione di imprese. Il contributo è calcolato anche sulla base dell'apporto di ciascuna impresa all'intervento oggetto della Proposta, ma l'erogazione dello stesso è unica.